

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – Settore 02 - **Deliberazione n. 615 del 5 agosto 2010 – Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli per l'attivazione dei Corsi di Laurea di ambito sanitario ai sensi dell'art. 3, Legge 19/11/1990 n. 341 e comma 3, art. 6, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.**

PREMESSO che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'esplicitamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

VISTA la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;

VISTO il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo di Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della prevenzione;

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato Decreto M.U.R.S.T. 2/4/2001, che rinvia l'attivazione dei detti Corsi di Laurea ad appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;

VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle Lauree delle Professioni sanitarie;

CONSIDERATO che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 30/6/2006 la cui validità è stata prorogata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1470 del 18/9/2008, fra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, di durata annuale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2008/2009;

RAVVISATA la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S., di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea.

RITENUTO che l'attivazione dei corsi di Laurea in sede decentrata debba restare subordinata alla stipula di apposita convenzione fra la Seconda Università degli Studi di Napoli e le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. interessate, conforme ai contenuti dell'allegato Protocollo d'Intesa;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione per n. 5 fogli complessivi, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTI i pareri espressi in merito dall'A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazione, con la nota prot. n. 2010.589691 del 9/7/2010, e dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, con la nota prot. n. 4504/UDCP/GAB/GAB del 2/08/2010, ai sensi di quanto previsto dalla nota circolare dello stesso Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n. 4523/UDCP/GAB/GAB del 24/10/2007, che pure allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- Di approvare lo schema di protocollo d'Intesa che allegato alla presente deliberazione per n. 5 fogli complessivi, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli;
- La presente deliberazione è inviata per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Atti soggetti a registrazione e contratti dell'A.G.C. Presidenza della Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Presidenza della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
De Simone

Il Presidente
Caldoro

Protocollo d'intesa tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e la Regione Campania per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania

TRA

La Seconda Università degli Studi di Napoli – C.F. 02044190615 – rappresentata dal _____, nato a _____ il _____

e

La Giunta Regionale della Campania – C.F. 80011990639 – nella persona del Presidente pro-tempore, _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in via S.Lucia, 81, Napoli;

- ❑ Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- ❑ Visto in particolare il 3° comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d’intesa tra Regione ed Università per l’espletamento di corsi di Diploma universitario dell’area sanitaria;
- ❑ Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il “Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei”, come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- ❑ Visto il decreto 2/4/01 del M.U.R.S.T, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle professioni sanitarie, che consente l’istituzione, in luogo dei Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, rinviando all’art. 2 comma 1, l’attivazione dei corsi stessi alla stipula di appositi Protocolli d’Intesa tra le Università e le Regioni;
- ❑ Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle Lauree delle Professioni sanitarie;
- ❑ Considerato che il precedente Protocollo d’Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 08/07/05 fra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, di durata triennale, è venuto a scadenza con l’anno accademico 2007/08;
- ❑ Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli, che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO. e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

Nell'Ordinamento Universitario-Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24.9.97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea aventi inizio nell'anno accademico 2010/11 – nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi, individuati da apposito Decreto del M.I.U.R. del 06/07/2009 – sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli per le lauree di seguito indicate:

e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N. in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.9.97, per il numero degli studenti a fianco di ciascuna sede indicata:

Art. 3

Le strutture sede di formazione, esterne all'Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell'accREDITAMENTO della struttura medesima (D.I. 24/9/97).

Art. 4

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda di riferimento - sono affidati a personale universitario o a contratto secondo le norme previste dalla legislazione universitaria, ovvero a personale dell'azienda di riferimento, incluso l'affidamento di funzioni di tutori, in tal caso con oneri a carico dell'azienda stessa, a personale dotato di laurea del profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente.

Art. 5

Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCCS o altre strutture del SSN i corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento universitario sono affidati, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

I docenti non universitari del SSN sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e delibera del Consiglio di Facoltà e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza. La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione di un bando da parte del Direttore Generale per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà sulle domande trasmesse unitamente al preventivo nulla osta dal Direttore Generale.

La valutazione concerne:

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento
- 2) la pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica - universitaria;
- 3) I titoli scientifici che documentino l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario, in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata dal Consiglio di Facoltà a personale universitario. In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Facoltà può affidare la titolarità dei corsi di insegnamento anzidetti mediante contratto a personale non universitario, secondo le norme regolamentari vigenti.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è a carico della struttura sanitaria (A.S.L., A.O., I.R.C.C.S.) sede di formazione e l'Università non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento dei corrispettivi a carico dell'Azienda.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea verseranno alla Seconda Università degli studi di Napoli le somme destinate ai docenti dell'Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di Laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

Art. 6

Il Consiglio di Corso è composto, così come previsto dall'art. 23 dello Statuto di Ateneo, come modificato ed approvato con Decreto Rettorale n. 1241 del 07/05/2009.

Il Consiglio di Corso viene così integrato:

- a) dai componenti le Commissioni di Coordinamento delle sedi non universitarie di cui al successivo art. 7, nonché dai coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico di cui alla successiva lett. c).
- b) da una rappresentanza degli studenti composta da uno studente per ogni sede del corso di laurea.
- c) I coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), proposti dal Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà-tra

coloro in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico pratici presso ciascuna sede del Corso dura in carica tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, assegna i tutori di tirocinio e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

Il personale non universitario di cui sopra, compresi i coordinatori degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio partecipa al Consiglio di corso senza diritto di voto e senza far parte dell'elettorato attivo e passivo

Art. 7

Il Coordinamento organizzativo, in ciascuna delle sedi non universitarie, è demandato ad una Commissione di Coordinamento così composta:

- due docenti universitari che svolgono attività di insegnamento nello specifico corso di laurea
- due docenti del S.S.N. che svolgono attività di insegnamento nello specifico corso di laurea
- il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio appartenente allo specifico profilo professionale

I due docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Corso di Laurea, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore. I due docenti del S.S.N. di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione sono proposti dal Direttore Generale dell'ASL, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore.

Detta Commissione dovrà curare l'organizzazione dell'attività formativa del Corso stesso secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 8

E' istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa .

La commissione è formata da 2 rappresentanti della Seconda Università degli Studi di Napoli nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 9

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza. Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Presidente della Commissione Coordinamento, all'Azienda presso la quale è istituito il Corso di laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

Art. 10

La Seconda Università degli Studi di Napoli garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5.

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

A copertura dei succitati oneri, la Seconda Università degli Studi di Napoli assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quo nella misura prevista e corrisponde alla struttura del SSN, sede di Corso di Laurea, il contributo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni studente secondo le fasce di contribuzione di appartenenza.

Art. 11

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e per le quali hanno formalmente manifestato adesione all'Istituzione di Corsi di Laurea, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento amministrativo).

Ai fini della quantificazione del costo della singola docenza del personale universitario si specifica che esso è fissato in un importo lordo pari ad euro 8000 per incarichi annuali, intendendosi per annuale l'affidamento di un corso di durata non inferiore a sessanta ore, ovvero euro 4000 per incarichi semestrali, intendendosi per semestrale l'affidamento di un corso non inferiore a trenta ore, ridotto in proporzione alla durata effettiva dell'incarico, e comunque non inferiore alle 10 ore solo se attribuita in regime di supplenza, più l'indennità di trasferta, da corrispondere secondo la normativa vigente, tenendo conto della distanza.

Art. 12

In merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione all'attività degli studenti svolta in strutture esterne all'Ateneo, spetta al Datore di Lavoro dell'Ateneo effettuare l'informazione e la formazione, fornire i dispositivi di protezione individuale e sottoporre alla sorveglianza sanitaria e medica i lavoratori dipendenti ed equiparati, qualora esposti ai rischi previsti dalle suddette normative, mentre è obbligo del Datore di Lavoro della struttura esterna garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Art. 13

Il presente Protocollo d'intesa ha durata annuale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel corrente anno.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, sono individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e la Regione Campania, avendo provveduto preventivamente ad acquisire il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli oneri di cui al precedente art.11.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0589591 09/07/2010

Risultato: Consulenza legale e documentazione

o Assogenerale: Aggiornamento e formazione del personale

Classifica: 19.1.8.



PS 0131-19-02-2010

**Protocollo di Intesa tra la Regione
Campania - Università Federico II
- Seconda Università di Napoli -**

Al Dirigente Settore Sanitario
Aggiornamento e Formazione del
Personale
Centro Direzionale Is C/3
NAPOLI

e pc. Al Capo del Gabinetto
Presidente della Giunta
Regionale
Via S. Lucia n.81
NAPOLI

Si riscontra la nota Prot. n. 538479 del 23.06.2010 con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine agli schemi di Protocollo di Intesa in oggetto per la formazione dei laureandi dei Corsi di laurea in Professioni Sanitarie.

Si premette che, in armonia con i compiti d'istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del Settore responsabile.

Ciò posto si osserva che gli schemi sottoposti all'esame della scrivente contengono gli elementi tipici del protocollo di intesa, atteso che le parti pubbliche assumono impegni comuni per le finalità condivise, analiticamente dettagliate nell'articolato, che risulta ben formulato ed esente da rilevi critici.

Il Dirigente del Settore
Avv. Massimo Lacatena

Il Coordinatore
Avv. Maria D'Elia

SCARICATO



Regione Campania
Il Vice Capo di Gabinetto
del Presidente

Prot. n. 4524/VXP/GAB.FAS

Napoli, 2 agosto 2010

A mezzo fax

Al Dirigente del Settore
Aggiornamento e Formazione del Personale
Area n. 19

S E D E

Oggetto: Procedura approvazione protocollo d'intesa.

In relazione alla richiesta formulata con nota n. 0591904 in data 12 luglio 2010, si esprime, per quanto di competenza di questo Gabinetto, parere favorevole in merito allo schema di protocollo, di cui all'oggetto.

D'ordine del Capo di Gabinetto
D^{ssa} Maria Cirone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0663682 04/08/2010

Mittente : UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

appartenenza U.O.C. 19 Piano Sanitario regionale e r

Classifica : 19.1.9.

